

NOTIZIARIO

n.

43

2025

NOVITÀ DEL DECRETO CORRETTIVO TERZO SETTORE

Riepilogo delle novità

DICHIARAZIONI D'INTENTO 2026 E RIEPILOGO CONDIZIONI DI UTILIZZO

Riepilogo della disciplina IVA

NOTIZIE FLASH**CESSIONE DELLA CLIENTELA DEL PROFESSIONISTA: TASSAZIONE E ISTRUZIONI**

Con [Risposta a interpello n.311 del 12 dicembre](#), le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro, delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale. La **commercialista in regime di contabilità semplificata** intendeva cedere a una collega la **parte " della propria clientela**, legata a contratti di consulenza, **con pagamento rateale in tre anni**.

Il quesito principale è se questa cessione, in assenza di altri beni rilevanti, **sia esclusa da IVA** ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b), del DPR 633/1972, come modificato dal D.lgs. 192/2024.

L'istante chiedeva, inoltre, se fosse possibile **chiudere la partita IVA** subito, incassando i proventi in anni successivi, e se potessero essere trattati come **redditi non abituali**.


L'Agenzia ha risposto smentendo tale interpretazione e affermando **che la professionista dovrà, in estrema sintesi:**

- ◆ **emettere fattura con IVA** per l'intero importo pattuito, anche se il pagamento avviene in più anni;
- ◆ **mantenere attiva la partita IVA** fino all'incasso dell'ultima rata;
- ◆ **tassare i compensi come redditi professionali**, indicandoli nel quadro RE anno per anno;
- ◆ applicare **gli ISA con codici di esclusione** nei periodi indicati;
- ◆ **senza applicare retroattivamente il regime forfettario** se non ha rispettato i requisiti sin dall'inizio dell'anno.

NOVITÀ DEL DECRETO CORRETTIVO TERZO SETTORE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.288 del 12.12.2025, il [D.lgs. 186/2025](#) che interviene in modo mirato **sulla disciplina fiscale del Terzo Settore**, correggendo e coordinando alcune disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) e della normativa IVA, anche alla luce dei rapporti con l'Unione Europea.

Le novità riguardano principalmente **IVA, imposte sui redditi, regimi forfettari, imprese sociali ed enti sportivi**, con effetti pratici rilevanti per enti associativi, ETS, ODV e APS.

NOVITÀ DEL DECRETO CORRETTIVO TERZO SETTORE	
<p>NEUTRALITÀ FISCALE DELLE PLUSVALENZE NEL PASSAGGIO DI BENI</p> <p>Art. 1</p>	<p>L'articolo 1 introduce nel Codice del Terzo Settore il nuovo art. 79-bis, che disciplina il trattamento fiscale dei beni strumentali quando un'attività dell'ente passa da commerciale a non commerciale.</p> <p>La norma risolve una criticità molto sentita: il rischio che il semplice mutamento della qualificazione fiscale dell'attività generi plusvalenze imponibili, pur in assenza di una vera cessione dei beni.</p> <p>Il decreto consente agli ETS di optare per la non tassazione della plusvalenza, a condizione che i beni continuino a essere utilizzati esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p> Viene, infatti, previsto che, in caso di trasferimento di beni aziendali dall'attività commerciale a quella non commerciale, gli Enti del Terzo Settore possano optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per l'esclusione della plusvalenza dalla formazione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 86 del TUIR, a condizione che i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria e per il perseguimento esclusivo di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>La plusvalenza "sospesa" diventa imponibile solo se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i beni vengono destinati a finalità diverse; ◆ i beni vengono ceduti a titolo oneroso; ◆ interviene un risarcimento per perdita o danneggiamento.

	<p>In tali casi, è prevista la possibilità per l'ente di scegliere se includere l'intero ammontare della plusvalenza nel reddito dell'esercizio in cui essa è realizzata oppure, se i beni sono detenuti da almeno 3 anni, di ripartirla in quote costanti nello stesso esercizio e nei successivi, fino a un massimo di 4 anni.</p>
<p>REGIME FORFETTARIO PER ODV E APS INNALZAMENTO DELLA SOGLIA A 85.000 EURO Art. 2</p>	<p>L'articolo 2 modifica la disciplina del regime forfettario IVA e reddituale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Organizzazioni di Volontariato (ODV); ♦ Associazioni di Promozione Sociale (APS). <p>La soglia di ricavi e compensi viene innalzata da 65.000 a 85.000 euro, allineandosi a quella prevista per le persone fisiche in regime forfettario.</p> <p>L'intervento amplia la platea degli enti che possono beneficiare di regimi fiscali semplificati, riducendo adempimenti e costi amministrativi.</p>
<p>ESCLUSIONE IVA PER ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E ADEGUAMENTO TERMINOLOGICO Art. 3</p>	<p>Con l'articolo 3 si interviene sulla normativa IVA per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ eliminare riferimenti ormai superati alle ONLUS; ♦ sostituirli con il corretto riferimento agli Enti del Terzo Settore, con esclusione delle imprese sociali in forma societaria. <p>Viene inoltre confermata l'esclusione IVA per le attività di divulgazione pubblicitaria e promozionale svolte a supporto delle attività istituzionali di enti non lucrativi operanti in ambito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ educativo; ♦ culturale; ♦ sportivo; ♦ religioso; ♦ assistenziale; ♦ solidaristico. <p>L'obiettivo è garantire continuità applicativa e coerenza tra Codice del Terzo Settore e normativa IVA.</p>
<p>ESTENSIONE DELL'ALIQUTA</p>	<p>Viene estesa l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% anche alle imprese sociali costituite in forma societaria, equiparandole alle cooperative sociali.</p>

<p>IVA AGEVOLATA DEL 5%</p> <p>Art. 4</p>	<p>L'agevolazione riguarda prestazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sanitarie; ◆ sociosanitarie; ◆ di assistenza domiciliare; ◆ educative e didattiche, <p>rese nei confronti di soggetti svantaggiati¹.</p> <p>La misura rafforza il ruolo delle imprese sociali e ne sostiene la sostenibilità economica.</p>
<p>REGIME SPECIALE ODV E APS ESONERO DAGLI OBBLIGHI DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI</p> <p>Art. 5</p>	<p>L'articolo 5 chiarisce e consolida l'esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per ODV e APS che applicano il regime forfettario del Codice del Terzo Settore.</p> <p>L'intervento ha natura ricognitiva, ma risulta particolarmente rilevante sul piano operativo, perché elimina incertezze interpretative e conferma la volontà di ridurre gli adempimenti formali per gli enti minori.</p>
<p>PROROGA DELL'ESCLUSIONE IVA PER GLI ENTI ASSOCIATIVI</p> <p>Art. 6</p>	<p>L'articolo 6 contiene una delle novità più importanti del decreto.</p> <p>Viene prorogata al 1° gennaio 2036 l'entrata in vigore del regime di esenzione IVA per le operazioni istituzionali rese dagli enti associativi a favore dei propri soci e tesserati.</p> <p>Fino a tale data, continuerà ad applicarsi il regime di esclusione IVA, evitando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'obbligo di fatturazione; ◆ la tenuta della contabilità IVA; ◆ ulteriori adempimenti amministrativi. <p>Grazie a questa proroga, per i prossimi dieci anni gli enti associativi potranno continuare a operare fuori campo IVA per le attività istituzionali verso i propri</p>

¹ In favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter" dell'art. 10. In pratica, le prestazioni devono essere rivolte a persone appartenenti alle categorie "protette" del n. 27-ter, tra cui (in sintesi): **anziani e inabili adulti, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori in situazioni di disadattamento o devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti, donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo.**

	associati, garantendo continuità gestionale , minori costi amministrativi e maggiore semplicità operativa.
ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI Art. 7	<p>Per il settore sportivo dilettantistico viene aggiornato il riferimento soggettivo alla riforma dello sport, ovvero il legislatore allinea la legge 398/1991 alla riforma dello sport introdotta dal D.lgs. 36/2021. In passato, la norma parlava in modo generico di “<i>associazioni sportive</i>”, lasciando qualche incertezza su quali soggetti potessero effettivamente applicare il regime agevolato.</p> <p>Ora viene precisato che possono applicare il regime 398:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le associazioni sportive dilettantistiche (ASD); ◆ le società sportive dilettantistiche (SSD), <p>a condizione che rientrino nelle tipologie previste dall'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 36/2021, cioè che siano enti sportivi dilettantistici regolarmente costituiti, senza scopo di lucro (o con vincoli di non lucratività) e riconosciuti ai fini sportivi secondo la nuova disciplina.</p> <p>Viene inoltre innalzata la soglia dei proventi per l'accesso al regime agevolato della legge 398/1991 a 400.000 euro.</p>
NUOVE REGOLE DI DETRAZIONE IVA PER ENTI NON COMMERCIALI Art. 10	<p>L'art. 10 riscrive completamente l'art. 19-ter e stabilisce tre regole chiave:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Detrazione solo per la parte “economica” Se un ente (pubblico o privato) svolge attività economica non in via esclusiva e utilizza beni/servizi anche per fini istituzionali o comunque estranei all'attività economica, l'IVA sugli acquisti è detraibile solo in proporzione alla quota effettivamente riferibile all'attività economica, calcolata con criteri oggettivi coerenti con il tipo di acquisto. ◆ Obbligo di contabilità separata Per poter gestire correttamente la detrazione, l'ente deve tenere contabilità separata tra: <ul style="list-style-type: none"> ✓ attività per cui è soggetto passivo IVA; ✓ attività per cui non è soggetto passivo IVA. ◆ Regole specifiche per enti pubblici Per regioni, province, comuni, università ed enti di ricerca la contabilità

	<p>separata si realizza secondo le modalità della contabilità pubblica; la regola si applica anche ad altri enti indicati (es. enti di assistenza/beneficenza, previdenza, ACI e automobile club).</p> <p>In sintesi, si punta ad evitare detrazioni "piene" su costi usati anche per attività non economiche, imponendo proporzionalità + criteri oggettivi + contabilità separata.</p>
<p>COSA CAMBIA SUBITO E COSA DOPO</p>	<p>Con l'entrata in vigore del D.lgs. 186/2025, che decorre dal 13 dicembre 2025, le novità introdotte si applicano immediatamente o, in alcuni casi, successivamente, a seconda della tipologia di modifica.</p> <p>Le disposizioni che si applicano da subito riguardano principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Il trattamento delle plusvalenze: con l'art. 79-bis del Codice del Terzo Settore (CTS), gli enti possono ora escludere la plusvalenza derivante dal passaggio di beni da attività commerciale a non commerciale, a patto che questi siano destinati a finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Questo intervento è subito operativo e rappresenta una grande semplificazione per gli enti. ♦ La modifica della soglia per il regime forfettario: per ODV e APS, la soglia di ricavi che consente l'accesso al regime forfettario viene innalzata da 65.000 a 85.000 euro. Anche questa novità è immediatamente applicabile, consentendo un regime fiscale semplificato a un numero maggiore di enti. ♦ L'estensione dell'aliquota IVA al 5% alle imprese sociali: le imprese sociali costituite in forma societaria, che operano nei settori socio-sanitario ed educativo, beneficeranno da subito della riduzione IVA al 5%, estendendo così una misura già prevista per le cooperative sociali. ♦ La proroga dell'esclusione IVA per gli enti associativi: l'esclusione dall'applicazione dell'IVA, che sarebbe dovuta scadere il 1° gennaio 2026, è stata rinviata al 1° gennaio 2036, assicurando agli enti associativi un ulteriore periodo di operatività senza il peso della fatturazione IVA. ♦ Le modifiche in materia sportiva: le modifiche alla legge 398/1991, che riguardano le associazioni e le società sportive dilettantistiche, sono anch'esse immediatamente applicabili, con un innalzamento della soglia per accedere ai benefici fiscali.

Tuttavia, alcune modifiche richiedono l'attuazione di **disposizioni successive**, legate principalmente alla **contabilità IVA**:

- ♦ **Le modifiche IVA al DPR 633/1972**, che riguardano principalmente la definizione di alcune operazioni specifiche per gli enti del Terzo Settore, si applicano a partire dal momento in cui scatta l'attuazione delle nuove disposizioni del Codice del Terzo Settore (art. 104, c. 2). Questo significa che l'applicazione pratica di queste modifiche avverrà non appena il CTS completerà il suo ciclo operativo, ma non prima del 2026.
- ♦ **L'esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi per ODV e APS**, previsto dall'art. 5, seguirà lo stesso percorso, con la decorrenza legata al momento in cui saranno attuati gli adempimenti richiesti dal CTS. Anche questa parte avrà un'entrata in vigore successiva.

DICHIARAZIONI D'INTENTO 2026 E RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO

Gli **esportatori abituali**, soggetti che possono acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA, **trasmettono** a tal fine all'Agenzia delle Entrate le **dichiarazioni d'intento**, abitualmente nel mese di dicembre con efficacia da gennaio 2026.

Nella scheda si propone un **riepilogo** della **disciplina IVA**, ricordando gli **adempimenti** gravanti su **entrambi i soggetti** coinvolti nell'operazione (**esportatore abituale** e **fornitore/prestatore italiano**).

DICHIARAZIONI D'INTENTO 2026 RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO	
PREMESSA	<p>Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni senza l'applicazione dell'IVA devono trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Come noto, non è più necessario inviare una copia della dichiarazione con ricevuta di trasmissione al fornitore/prestatore (o in Dogana): è invece sufficiente avvisare la controparte dell'emissione di una dichiarazione d'intento. Il fornitore/prestatore dell'esportatore abituale può verificare in autonomia, all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate, le dichiarazioni d'intento emesse nei propri confronti.</p> <p>Resta l'onere, in capo ad entrambi i soggetti, di verificare che la dichiarazione sia stata emessa (trasmessa all'Agenzia delle entrate) prima dell'effettuazione dell'operazione.</p>
	<div> <div>ESPORTATORE ABITUALE</div> <div> <p>Comunica l'intento di voler acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA</p> <p>Trasmette la dichiarazione d'intento ante effettuazione operazione</p> </div> </div>

REGOLE GENERALI

Esportatore abituale

Almeno il 10% del volume d'affari è composto da cessioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie)

Lo status di **esportatore abituale**² si acquisisce quando le operazioni che **creano plafond effettuate, registrate nell'anno precedente (plafond fisso)** sono **superiori al dieci per cento del volume d'affari**³, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.

I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni che creano plafond fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi il dieci per cento del volume di affari dello stesso periodo (**plafond mobile**).

Creano plafond le operazioni riportate nella seguente **tabella**:

a)	Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) ed indirette ⁴
b)	Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione , effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa e servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa ⁵
c)	Cessioni intracomunitarie di beni e triangolari comunitarie e nazionali ⁶
d)	Cessioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano e cessioni non soggette ad imposta in base a trattati od accordi internazionali (basi Nato, ambasciate eccetera) ⁷

² ai sensi dell'art. 1 del D.L. 746/1983.

³ determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. 633/1972.

⁴ art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972.

⁵ art. 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972.

⁶ artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993.

⁷ artt. 71 e 72 del D.P.R. 633/1972.

La dichiarazione di intento deve essere **presentata prima dell'effettuazione dell'operazione**, come definita ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/1972⁸.

Plafond disponibile per effettuare acquisti non imponibili

Cessioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie)



Per quanto concerne il **momento di utilizzazione del plafond** non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del **momento di effettuazione** degli acquisti stessi ai sensi dell'art. 6, diversamente da quanto previsto per la compilazione del rigo VF17 relativo agli acquisti effettuati con dichiarazione di intento, che fa esclusivo riferimento al **momento di registrazione** delle **operazioni d'acquisto**.

ADEMPIMENTI PER L'ESPORTATORE ABITUALE

Gli adempimenti gravanti sull'esportatore abituale **possono essere così riepilogati**:

- ♦ esprimere l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta; tale volontà **viene manifestata utilizzando un'apposita dichiarazione trasmessa per via telematica all'Agenzia delle entrate**, che rilascia **apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione**;
- ♦ gli **estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione devono essere **indicati nelle fatture emesse in base ad essa**, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

Per la **verifica** di tali **indicazioni** al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la **banca dati** delle **dichiarazioni di intento**, al fine di dispensare l'operatore dalla

⁸ consegna/spedizione per le cessioni di beni, mentre le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.

L'esportatore fornisce i **dati del protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento, rilasciato dall'Agenzia delle entrate, senza inviare una copia della dichiarazione stessa al proprio fornitore/prestatore.



Dal 02.03.2020 il **fornitore/committente dell'esportatore abituale è tenuto a verificare**, all'interno del proprio cassetto fiscale, **se ha ricevuto dichiarazioni d'intento emesse nei suoi confronti** da parte dell'esportatore abituale.

Non sono più previsti i seguenti adempimenti:

- ♦ la numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento;
- ♦ l'annotazione entro i 15 giorni successivi (a quello di emissione) in apposito registro⁹.

L'esportatore, pertanto, deve **compilare il modello della dichiarazione d'intento**. Lo stesso è suddiviso in **due distinte parti**:

- ♦ la prima destinata ad accogliere i **dati riguardanti l'operazione/periodo** per il quale si chiede la non applicazione dell'imposta – dati anagrafici del dichiarante, informazioni sulla tipologia di beni/servizi che s'intende acquistare/importare, dati anagrafici del fornitore, eccetera
- ♦ mentre la seconda parte è destinata all'esposizione dei dati **inerenti alle operazioni che hanno formato plafond** e il **metodo di calcolo adottato** (plafond fisso o mobile).

Si ricorda che nell'ambito delle **dichiarazioni d'intento**, i concetti di **plafond fisso** e **plafond mobile** si riferiscono ai metodi con cui un esportatore abituale può gestire il proprio diritto di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, in base alla normativa italiana.

Il **plafond fisso** è un sistema in cui il limite annuale di acquisti senza IVA si calcola basandosi **esclusivamente sull'ammontare delle esportazioni ed**

⁹ tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 633/1972.

operazioni assimilate effettuate l'anno precedente. Questo limite rimane invariato per tutto l'anno successivo.

Così, **ad esempio**, se un'azienda ha effettuato esportazioni e cessioni intra-UE per 500.000 euro nel 2025, questo sarà il plafond utilizzabile per acquisti senza IVA per tutto il 2026.

Il **plafond mobile** è un sistema in cui il limite per effettuare acquisti senza IVA si aggiorna costantemente in base alle esportazioni **effettive realizzate nei 12 mesi precedenti**. In pratica, il plafond è “mobile” perché calcolato a rotazione su base mensile.

Dati da esporre nella sezione “Dichiarazione”

Nel frontespizio è presente anche un riquadro in cui l'esportatore deve indicare la tipologia di beni/servizi che intende acquistare/importare e l'anno di riferimento.

Nel caso di dichiarazione d'intento riferita ad una **singola operazione** il dichiarante dovrà compilare:

- ◆ il **campo 1**, ad esempio se presentata in dogana,
- ◆ il **campo 2** nel caso intenda effettuare diversi acquisti senza IVA dallo stesso fornitore, **fino a concorrenza dell'importo inserito**.

DICHIARAZIONE	
Intendo avvalermi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione od operazioni assimilate, di effettuare <input type="checkbox"/> ACQUISTI o	
<input type="checkbox"/> IMPORTAZIONI	senza applicazione dell'IVA nell' ANNO <input type="text"/>
e chiedo di acquistare o importare <input type="text"/>	
La dichiarazione si riferisce a:	
una sola operazione per un importo fino a euro	<input type="text"/> ¹
operazioni fino a concorrenza di euro	<input type="text"/> ²

Nel riquadro relativo al “**Destinatario della dichiarazione**” occorre barrare la casella “**Dogana**” in caso d'importazioni di beni o compilare i dati relativi all’ “**Altra parte contraente**” in caso di acquisti da fornitore soggetto passivo.

DESTINATARIO
DELLA
DICHIARAZIONE☐ Dogana

Altra parte contraente

Codice fiscale

Partita IVA

Cognome o denominazione o ragione sociale

Nome

Sesso
(M/F)☐

La seconda sezione del modello è denominata “**Quadro A – Plafond**”.

QUADRO A - PLAFOND

Tipo	A1 Fisso <input type="checkbox"/> Mobile <input type="checkbox"/>				
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	A2 Dichiarazione annuale IVA presentata <input type="checkbox"/>				
	Esportazioni 2	Cessioni intracomunitarie 3	Cessioni verso San Marino 4	Operazioni assimilate 5	Operazioni straordinarie 6

Nel primo riquadro è richiesta l'**indicazione** del **metodo** di **calcolo utilizzato** (plafond fisso o mobile), mentre nel secondo riquadro occorre segnalare le **operazioni** che hanno **concorso** alla **formazione** del **plafond**, barrando le caselle corrispondenti.



La compilazione delle caselle relative alle operazioni che hanno concorso al plafond dell'esportatore è facoltativa **nel caso in cui sia già stata presentata la dichiarazione annuale IVA**: tale condizione andrà evidenziata barrando la casella corrispondente (campo A2, casella 1)

ADEMPIMENTI DEL
FORNITORE
PRESTATORE
ITALIANO

Il fornitore deve **verificare la dichiarazione d'intento ricevuta**, tramite la **procedura di controllo** resa disponibile sul **sito dell'Agenzia delle Entrate**.

Tale procedura consente per l'appunto di **controllare l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione**, accedendo ai Servizi fiscali senza registrazione presenti nel sito dell'Agenzia.

Inserire i dati per la verifica

Protocollo dichiarazione d'intento (prima parte, 17 cifre):	<input type="text"/>
Progressivo dichiarazione d'intento (seconda parte, 6 cifre):	<input type="text"/>
Anno dichiarazione:	Seleziona un anno ▼
Codice fiscale dichiarante:	<input type="text"/>
Scegli destinatario	
<input type="radio"/> Dogane	
<input type="radio"/> Codice Fiscale	

Nella videata sopra illustrata occorre inserire i **dati contenuti nella ricevuta di presentazione telematica**, indicando:

- ♦ il “**Protocollo dichiarazione**” (la cui lunghezza è di 17 caratteri),
- ♦ il numero “**Progressivo dichiarazione**” (la cui lunghezza è di 6 caratteri, ad es. 000001),
- ♦ l’“**Anno dichiarazione**”, e
- ♦ il “**Codice fiscale dichiarante**”.

Per avviare la procedura di controllo è necessario, inoltre, inserire il “**Codice fiscale destinatario**”, nel caso in cui il **fornitore** sia un **soggetto passivo**, o selezionare il campo “**Dogane**” nel caso di **operazioni d'importazione**, riportando infine i caratteri mostrati nel **campo “codice di sicurezza”**: a questo punto è possibile **avviare il controllo** della dichiarazione cliccando sul **tasto “Verifica”**.

La descritta procedura è però ormai **in disuso**: il prestatore/fornitore dell'esportatore abituale può **monitorare dal proprio cassetto fiscale l'esistenza o meno di dichiarazioni d'intento** trasmesse nei suoi confronti, e **dal 02.03.2020**, riesce a **vederne anche il contenuto**.



Il fornitore/prestatore **deve monitorare l'ammontare del plafond segnalato dall'esportatore in autonomia**, onde evitare di incorrere nelle **sanzioni previste per l'emissione di fattura non imponibile IVA**, in assenza dei requisiti ¹⁰.

¹⁰ art. 7, comma 3 del D.lgs. 471/1997.

Per **emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili**¹¹ nei confronti di un esportatore abituale, da **trasmettere** al sistema **SDI**, si deve **utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria**¹².

La **fattura elettronica** deve **riportare**:

1)	nel campo 2.2.1.14 < Natura > il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"
2)	gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale

Il **numero di protocollo** della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla **ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, è composto di **due parti**:

- ♦ la prima, **formata da 17 cifre** (ad esempio 08060120341234567);
- ♦ la seconda di **6 cifre** (es. 000001), che rappresenta il **progressivo** e che deve essere **separata** dalla prima dal **segno "-"** oppure dal **segno "/"**.

In particolare, deve essere compilato un **blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>** per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- ♦ nel campo 2.2.1.16.1 <**TipoDato**> deve essere riportata la **dicitura "INTENTO"**;
- ♦ nel campo 2.2.1.16.2 <**RiferimentoTesto**> deve essere riportato il **protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** e il suo **progressivo** separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
- ♦ nel campo 2.2.1.16.4 <**RiferimentoData**> deve essere **riportata la data della ricevuta telematica** rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

CONTROLLI

Chi invia dichiarazioni d'intento per effettuare acquisti **non imponibili IVA** (in qualità di **esportatore abituale**) è soggetto a **procedure di analisi del rischio e controlli** da parte dell'Agenzia delle Entrate, per verificare il possesso dei requisiti.

¹¹ ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972.

¹² allegato al [provvedimento n. 293384 del 30.04.2018](#) e successive modificazioni.

Come avvengono i controlli

L'Agenzia utilizza **criteri selettivi di rischio**, incrociando i dati delle dichiarazioni d'intento con:

- ◆ banche dati interne dell'Agenzia delle Entrate;
- ◆ eventuali informazioni da banche dati pubbliche o private.

La valutazione del rischio si concentra soprattutto su:

- ◆ **anomalie/criticità** nei dati indicati nelle dichiarazioni d'intento;
- ◆ **elementi di rischio** legati al titolare/legale rappresentante;
- ◆ **posizione fiscale** del soggetto (omissioni o incongruenze in versamenti e/o dichiarazioni);
- ◆ **operazioni che formano il plafond** (coerenza e correttezza).

Se l'esito è irregolare: invalidazione e comunicazioni PEC.

Se dai controlli emergono irregolarità:

- ◆ la dichiarazione d'intento **viene invalidata** e risulta **irregolare** al riscontro telematico;
- ◆ il soggetto che l'ha emessa riceve una **PEC** con protocollo e motivazioni;
- ◆ anche il **fornitore/cedente** destinatario riceve una **PEC** con i dati dell'emittente e il protocollo della dichiarazione invalidata.

Blocco all'invio di nuove dichiarazioni d'intento

In caso di esito irregolare, al contribuente viene **inibita la possibilità di trasmettere ulteriori dichiarazioni d'intento**: quelle inviate successivamente vengono **scartate**.

La ricevuta di blocco indica:

- ◆ **motivi sintetici** dell'inibizione;
- ◆ **ufficio competente** presso cui presentare documentazione per dimostrare i requisiti.

Se l'Ufficio, valutata la documentazione, rileva che il blocco non era fondato (mancanza/errata applicazione dei presupposti), procede in

autotutela alla rimozione del blocco **entro 30 giorni** dal ricevimento della documentazione.

Responsabilità IVA e attenzione del fornitore

- ♦ Se la dichiarazione d'intento è rilasciata **senza i presupposti di legge**, dell'**IVA non versata** rispondono **esclusivamente** i soggetti che l'hanno rilasciata (cessionari/committenti/importatori).
- ♦ Tuttavia, secondo la Cassazione, in presenza di dichiarazione d'intento **ideologicamente falsa**, anche il **fornitore** deve dimostrare di aver adottato **tutte le misure ragionevoli** per non partecipare (anche inconsapevolmente) a una frode.

Esempi di "indizi" di rischio citati (Cass. n. 16923/2025):

- ♦ mancata abilitazione alle **operazioni intracomunitarie**;
- ♦ assenza di **struttura commerciale/organizzazione** reale;
- ♦ divergenza tra **luogo effettivo di scarico** e quello indicato nei documenti.

Giuseppe Iannibelli